

Legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45

**Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia.**

*(BURC n. 288 del 16 dicembre 2022)*

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un contributo economico alle donne e agli uomini affetti da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono colpiti da alopecia e necessitano di una protesi tricologica.

**Art. 2**

*(Destinatari)*

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla presente legge sono le donne e gli uomini affetti da patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al trattamento della detta patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli.
2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri specifici per l'individuazione dei beneficiari del contributo di cui all'articolo 3.

**Art. 3**

*(Intervento specifico)*

1. La Regione riconosce a ogni paziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, un contributo nella misura massima di 300,00 euro per l'acquisto di protesi tricologiche.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato - nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale e sulla base dei criteri di riparto individuati con il regolamento di cui all'articolo 2 - in ragione della spesa effettivamente sostenuta e in ogni caso per un importo non superiore a 300,00 euro.

**Art. 4**

*(Banca regionale dei capelli)*

1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio calabrese, e con le associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai pazienti oncologici, la Regione Calabria promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, l'istituzione della Banca regionale dei capelli, alla quale, in maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese può donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati oncologici affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiari.
2. L'istituzione della Banca regionale dei capelli avviene secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 5**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2023 e 2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 e 2024.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" (U.13.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

## **Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.